

# Assicurazione per Impianto Fotovoltaico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.

Prodotto: Fotovoltaico Protetto

Data ultimo aggiornamento: 01/07/2019 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) -Telefono 02/269621 – Fax 02/26920266 – www. assimoco.it – PEC: [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it) – Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserve Patrimoniali
€ 195.644.089	€ 107.870.685	€ 68.086.071

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet [www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria](http://www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria), di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità	Fondi propri a copertura	Indice di solvibilità	Requisito patrimoniale minimo	Fondi propri a copertura
€ 88.737.395	€ 236.151.327	266%	€ 39.931.828	€ 233.224.048

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE I – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Sono assicurati i **danni materiali e diretti** causati all'impianto fotovoltaico **da qualsiasi evento non esplicitamente escluso dall'assicurazione.**

Sono compresi i guasti e i danni causati:

- ✓ Alle cose assicurate da te o da terzi, per ordine dell'autorità, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento garantito;
- ✓ da terremoto;
- ✓ da eventi atmosferici di grande entità;
- ✓ i guasti meccanici all'impianto;
- ✓ da fenomeno elettrico;
- ✓ da furto.

### SEZIONE II – PERDITE PECUNIARIE

Sono assicurate le **perdite di profitto** che derivano dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia a seguito di **danni materiali e diretti** causati all'impianto fotovoltaico **da qualsiasi un evento coperto dalla Sezione I.**

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Hai facoltà di ridurre l'importo del premio **escludendo** le seguenti garanzie:

- ✓ I guasti meccanici all'impianto;
- ✓ I danni da fenomeno elettrico;
- ✓ I danni da furto.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste dal prodotto



## Che cosa NON è assicurato?

### INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

#### Rischi esclusi

- ✗ Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP;



## Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcune garanzie è previsto un limite di indennizzo, cioè l'importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno.
- ! La garanzia prevede una franchigia assoluta per ciascun sinistro in base alla potenza dell'impianto.
- ! La copertura Furto è subordinata all'adozione di sistemi di prevenzione e protezione.
- ! Per la copertura Furto l'impianto deve essere installato su un fabbricato in uso e non abbandonato.

### SEZIONE I – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

#### Beni non compresi

Non sono indennizzati i danni a:

- ! cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;

- ! linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- ! pannelli stand alone utilizzati ad esempio per l'alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale.

### **Eventi non compresi**

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- ! atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
  - ! esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - ! maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine, franamento o smottamento del terreno;
  - ! trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le parti di impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di impianto fisse;
- fatto salvo venga provato che il sinistro non abbia alcun rapporto con i suddetti eventi.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- ! guasti o rotture meccanici, fenomeni elettrici ed elettronici all'impianto (salvo il disposto dell'art. 17 se reso operante);
- ! furto (salvo sia operante l'apposita copertura);
- ! frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione;
- ! crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- ! deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
- ! lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell'impianto; vizi di prodotto, sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi: in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- ! umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione;
- ! sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- ! ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- ! difetti noti all'assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- ! eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- ! errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- ! inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'impianto assicurato;
- ! montaggio o smontaggio di Impianti, anche se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ! guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'assicurato;
- ! danni causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'assicurato;
- ! scivolamento della neve sui tetti.

***I danni di cui sopra (derivanti da o dovuti a) invece rientrano nella copertura qualora siano stati causati da altri eventi non specificatamente esclusi. In siffatta ipotesi sarà coperta solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.***

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- ! dolo dell'assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;
- ! mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell'impianto assicurato;
- ! difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- ! mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- ! tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti;
- ! malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
- ! aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze;
- ! uso e abuso di Internet o sistemi similari;
- ! qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
- ! qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
- ! uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
- ! qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
- ! qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software (a meno che tale sinistro o danno sia causato da terremoto, da incendio, da alluvione o da tempesta);
- ! il funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi similari (a meno che tale disfunzione sia causato da terremoto, da incendio, da alluvione o da tempesta);
- ! qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti).

#### **DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE GARANZIE:**

Dalle seguenti garanzie sono esclusi i danni:

- ! **Eventi atmosferici di grave entità:** relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico neve sono esclusi i danni a impianti fotovoltaici installati su fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve.
- ! **Eventi sociopolitici e Terrorismo:** relativamente ai danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo sono esclusi i danni: da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni; da interruzione di processi di lavorazione; da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; da alterazione od omissione di controlli o manovre.
- ! **Guasti meccanici e fenomeno elettrico** sono esclusi i danni: ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, cinghie, corde, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile. Tali danni devono essere conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione, trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate.
- ! I danni, difetti, o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e manutenzione e cioè: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; all'inverter dopo cinque anni dall'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico.

#### **SEZIONE II – PERDITE PECUNIARIE**

- ! La copertura di cui alla sezione perdite pecuniarie è subordinata al fatto che il sinistro che ha provocato la perdita pecuniaria sia indennizzabile ai sensi della sezione incendio e altri danni ai beni, che l'impianto sia collegato alla rete, che l'impianto, se superiore a 50 kwp, sia dotato di sistema di telecontrollo. Per alcune garanzie è previsto un limite di indennizzo, cioè l'importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno.

! La garanzia prevede una franchigia assoluta espressa in giorni per ciascun sinistro.

### **DANNI SEMPRE ESCLUSI**

Sono escluse le perdite di profitto conseguenti a prolungamento dell'inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I) causato da:

- ! serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- ! mancata disponibilità da parte tua dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- ! sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- ! penali o indennità o multe dovute a terzi;
- ! disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- ! revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- ! dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- ! difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- ! mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- ! giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

### **ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DELLO SCOPERTO**

#### **Franchigia**

*Importo del danno: 1.000,00*

*Importo della franchigia: 100,00*

*Importo effettivamente liquidato: 1.000,00 – 100,00 = 900,00*

#### **Scoperto**

*Importo del danno: 1.000,00*

*Scoperto in percentuale: 20% dell'importo del danno = 200,00*

*Importo effettivamente liquidato: 1.000,00 – 200,00 = 800,00*

### **ESEMPIO DI LIMITE DI RISARCIMENTO**

*Importo del limite di risarcimento: 1.000,00 massimo danno liquidabile*

*Importo del danno: 1.500,00*

*Importo effettivamente liquidato: 1.000,00 pari al limite di risarcimento*



### **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?**

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia del sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto entro i 10 successivi all'evento o al momento in cui ne vieni a conoscenza.</b>
	<b>Assistenza diretta / in convenzione: NON PREVISTA</b>
	<b>Gestione da parte di altre imprese: NON PREVISTA</b>

	<b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Hai l'obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie dalla Compagnia per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l'indennizzo.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	<b>La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione.</b>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP
<b>Rimborso</b>	Hai diritto al rimborso del premio quando ti avvali della facoltà di recesso per sinistro.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP
<b>Sospensione</b>	La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a qualsiasi soggetto che desidera proteggere il suo impianto fotovoltaico.
--



### Quali costi devo sostenere?

<b>Costi di intermediazione</b>	I costi di intermediazione sono pari al 22,97% calcolati sul premio imponibile
<b>Costi dei PPI</b>	Non previsti in quanto il prodotto non è abbinabile a finanziamenti

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: <a href="mailto:ufficioreclamipremi@assimoco.it">ufficioreclamipremi@assimoco.it</a>.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) –in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: <a href="mailto:ufficioreclamisinistri@assimoco.it">ufficioreclamisinistri@assimoco.it</a>.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: <a href="http://www.assimoco.it">www.assimoco.it</a> sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>il numero di polizza o il numero di sinistro;</li><li>il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;</li><li>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ol> <p><b>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</b></p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I e II del Regolamento IVASS n° 40/2018. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'allegato 4 che viene consegnato dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo; <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico;</li><li>l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;</li><li>la copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li><li>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ol> <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p>

<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio.</p> <p>La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.</p> <p>La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (<a href="http://www.mediazione.giustizia.it">www.mediazione.giustizia.it</a>).</p> <p>Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.</p> <p>Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.</p> <p>La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p> <p>Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.</p> <p>Una volta comunicato l'invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto.</p> <p>a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa.</p> <p>b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l'oggetto della controversia.</p> <p>i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa.</p> <p>ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p><b>Perizia contrattuale e arbitrato :</b></p> <p>Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto (<i>individuabile accedendo al sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a></i>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**



PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.